

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2012

Modificato:

- con delibera di Giunta n. 46 del 15/05/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI POPOLARI DELL'AREA DELLE FESTE DI CALCINATE

ART. 1

Lo svolgimento delle manifestazioni popolari da tenersi nella C.d. "Area delle Feste" di proprietà comunale, ove sono escluse le cerimonie religiose e le manifestazioni di carattere politico in periodo elettorale, è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle vigenti norme di legge e del presente regolamento ed avviene nella piena ed esclusiva responsabilità degli organizzatori.

ART. 2

Gli Enti, i Partiti e le Associazioni, successivamente denominati "richiedenti", che intendono organizzare manifestazioni popolari non aventi natura commerciale devono presentare istanza all'Amministrazione Comunale di Calcinate dal 1 dicembre al 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della festa e comunque almeno trenta giorni prima dell'inizio della festa medesima.

Tale istanza deve contenere:

- denominazione, durata e programma della manifestazione;
- generalità del responsabile.

ART. 3

La durata massima ordinaria delle manifestazioni è stabilita in giorni quattro (4) consecutivi per le Associazioni di cui al successivo art. 4 b) e di giorni nove consecutivi (9) per le Associazioni di cui all'art. 4 a). Durate superiori potranno essere concesse tenuto conto della eccezionalità dell'evento o del "progetto" proposto di cui all'art. 2.

L'area ed il relativo sovrastante fabbricato devono essere restituiti entro il termine massimo di 48 ore dal termine della festa, nello stato di fatto iniziale.

L'orario di apertura dell'area feste è il seguente:

- giorni festivi e pre-festivi: dalle ore 8.00 alle 1.00 del giorno successivo;
- giorni feriali: dalle ore 17.00 alle ore 1.00 del giorno successivo.

Deroghe sono ammesse solo in occasione del concomitante svolgimento di manifestazioni sportive e culturali promosse dall'ente organizzatore della festa.

ART. 4

Le autorizzazioni per l'organizzatore delle manifestazioni popolari sono concesse con il seguente ordine di priorità:

- a. Polisportiva;
- b. Associazioni, partiti ed enti vari riconosciuti con sezioni locali iscritti all'Albo delle Associazioni e gruppi consiliari di Calcinate.

In caso di richieste per periodi concomitanti ed effettuate da richiedenti aventi pari priorità, in mancanza di accordo, si procederà secondo una graduatoria che tenga conto di:

- qualità e quantità dell'attività di volontariato svolta nell'anno solare precedente la richiesta;
- storicità dell'Associazione, numero di feste popolari organizzate negli ultimi cinque anni, privilegiando le associazioni che hanno organizzato meno feste popolari.

ART. 5

Il richiedente che, avutane l'autorizzazione, rinuncia all'effettuazione della festa, sarà considerato per gli altri successivi, ai fini della priorità, come se non avesse rinunciato, mentre l'eventuale subentrante continuerà a godere dei diritti che vantava prima del subentro.

ART. 6

Entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, dopo eventuale incontro con i richiedenti interessati, provvederà alla calendarizzazione delle feste autorizzate.

Entro sette giorni dalla data fissata per l'inizio della festa, pena la revoca dell'autorizzazione concessa, il richiedente autorizzato all'effettuazione della festa verserà, quale deposito a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la somma di euro cinquecento € 500,00 che sarà restituita solo ad esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'organizzatore della festa.

Il richiedente che effettua la propria festa e non riconsegna l'area assegnata nei tempi stabiliti perde il diritto al rimborso del deposito a garanzia.

Per gli eventuali danni arrecati alle strutture per fatto e colpa dei richiedenti, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 6, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora inoltre il danno sia accertato in misura superiore al deposito cauzionale, l'ente organizzatore non potrà organizzare altre feste per un periodo fino a cinque anni, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

In caso di infrazione delle norme di sicurezza, di polizia municipale, igienico-sanitarie, fiscali o di altro genere di significativa gravità, debitamente sanzionate, l'ente organizzatore perde il diritto all'organizzazione della festa per l'anno successivo.

L'Amministratore Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni o disservizi causati dai richiedenti agli organizzatori delle manifestazioni successive.

Parimenti "Amministrazione declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni a persone o a cose derivanti dal cattivo uso delle strutture e attrezzature date in uso.

È vietata la sub-locazione, anche parziale, dei locali senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 8

Il canone d'affitto dell'area per le manifestazioni popolari è così stabilito:

- Euro 0,00 giornaliera per la Polisportiva di cui all'art. 4 a;
- Euro 450,00 giornaliera per i richiedenti di cui al precedente art. 4 b;
- Euro 1.500,00 giornaliera per tutti gli altri richiedenti.

Nei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre le tariffe di cui al comma 1 sono ridotte del 25%.

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre le tariffe di cui al comma 1 sono ridotte del 50%.

L'importo da corrispondere a titolo di affitto dell'area, d'intesa con gli organizzatori, dovrà essere versato entro e non oltre la settimana successiva al termine delle manifestazioni presso 'a tesoreria comunale con apposita reversale da richiedere, prima, all'ufficio di Ragioneria del Comune. Saranno inoltre a carico degli utilizzatori le spese per consumo effettivo di acqua, gas, energia elettrica, smaltimento rifiuti e ogni altra spesa direttamente afferente l'organizzazione delle manifestazioni ad eccezione dell'Associazione di cui al punto 4a.

ART. 9

Alle Associazioni locali di volontariato e combattentistiche che intendono ricordare con particolari manifestazioni l'Anniversario della loro fondazione nel IO^D - 15⁰ - 25⁰ anno e di

seguito a scadenza quinquennale, l'Amministrazione abbuona il canone giornaliero come contributo alla buona riuscita di una festa 'sui generis'.

ART. 10

Il richiedente che, avutane l'autorizzazione, rinuncia all'organizzazione della manifestazione senza valida giustificazione e senza che subentri un altro ente organizzatore, perde il diritto alla restituzione del deposito a garanzia.

ART. 11

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di derogare, a sua insindacabile discrezione, alle norme precedenti, per quanto attiene l'autorizzazione di feste non calendarizzate e per la durata delle stesse, a condizione che tali deroghe non compromettano il buon esito delle manifestazioni già autorizzate.